



Dott. IRA BUGANI
NOTAIO
Viale Allende, 54 - 48124 - Ravenna
Tel. 0544.34433
E-mail: ira.bugani@libero.it

Repertorio n. 39616

Raccolta n. 14482

VERBALE DI ASSEMBLEA DI S.R.L.

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno undici dicembre duemilaventiquattro

11/12/2024

In Ravenna, presso la sede dell'"Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale", via Antico Squero n. 31, alle ore quattordici e cinquanta minuti.

Davanti a me IRA BUGANI, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ravenna, con residenza in questa città,

è comparso il signor:

- ROSSI Daniele nato a Pontremoli (MS) il 4 agosto 1960, domiciliato per la carica in Ravenna, via Baiona n. 151, cittadino italiano, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Amministratore Unico della società di nazionalità italiana

* **"T. & C. - Traghetti e Crociere S.r.l." unipersonale**, con sede in Ravenna, via Baiona n. 151, capitale sociale Euro 3.044.500,00 (tremilioniquarantaquattromilacinquecento virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Ferrara e Ravenna con il numero di iscrizione e codice fiscale 02050340393, partita I.V.A. 02050340393, R.E.A. n. RA - 167071 (soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico "Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale", con sede in Ravenna, codice fiscale 92033190395), comparente della cui identità personale, veste e poteri io Notaio sono certo.

Il signor Rossi Daniele mi dichiara di agire in qualità di Amministratore Unico della sunnominata società "T. & C. - Traghetti e Crociere S.r.l." unipersonale e, assunta la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea di tale società che dichiara essere stata quivi convocata in questo giorno alle ore 14.30, per decidere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di revisione dello Statuto sociale in funzione di un generale aggiornamento dello stesso anche adottando una tecnica redazionale delle norme appropriata ad accentuarne la coerenza con le finalità istituzionali dell'Ente controllante.";

io Notaio aderisco alla richiesta e dò atto di quanto segue.

Il signor Rossi Daniele verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea e, a tal fine, dà atto e constata che:

- l'Assemblea è stata, utilmente, convocata a norma dell'art. 23 dello statuto sociale con avviso di convocazione trasmesso agli aventi diritto sia con messaggio di posta elettronica certificata sia con messaggio di posta elettronica ordinaria in data 28 novembre 2024, con il quale l'Assemblea è stata convocata per il giorno 11 dicembre 2024 alle

**REGISTRATO A
RAVENNA**

**il 12 dicembre 2024
al n° 14052 serie 1T
esatte € 200,00**

**Il Direttore
F.to illegibile.**

**Iscritto al R.I. della CCIAA
di Ferrara e Ravenna
il 12 dicembre 2024
Prot. N. 82958/2024**

ore 14.30, in questo luogo;

- è presente, in proprio, il socio rappresentante il 100% (cento per cento) del capitale sociale, qui di seguito nominativamente indicato:

* "Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale", istituita a norma dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, comma 1, nel testo novellato dal D.Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 art. 7, comma 1, con sede in Ravenna, codice fiscale 92033190395, in persona del Presidente, quindi legale rappresentante, signor ROSSI Daniele, qui costituito, domiciliato per la carica in Ravenna, via Antico Squero n. 31, a tale carica nominato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 9 del 12 gennaio 2021 notificato in data 13 gennaio 2021, come previsto dall'art. 8 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 novellato dal D.Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 art. 10, comma 1, e attualmente vigente nel testo in vigore dal 24 febbraio 2018, munito dei poteri di rappresentanza legale e di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente dal citato art. 8, comma 2, legge 84/1994;

Ente titolare di una partecipazione del valore nominale di Euro 3.044.500,00 (tremilioniquarantaquattromilacinquecento virgola zero zero), pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale;

- la legittimazione dei soci all'intervento in Assemblea e all'espressione del voto è stata verificata, sulla base delle disposizioni dell'art. 2470 primo e secondo comma c.c. nel testo vigente a far data dal 30 marzo 2009 (novellato dall'art. 16 comma 12/quarter, legge 28 gennaio 2009 n. 2 di conversione, con modificazioni, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185) e, pertanto sulla base degli atti depositati nel Registro delle Imprese e delle informazioni dal medesimo risultanti, in conformità anche a quanto previsto dall'art. 5 dello statuto sociale;

- il socio ha, pertanto, diritto di intervento e di voto;

- è presente l'Amministratore Unico in persona di esso Presidente;

- è presente il Sindaco Unico Dott. Rivalta Maurizio Romano Antonio.

Il Presidente dell'Assemblea signor Rossi Daniele dichiara, quindi, che l'Assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare sull'unico argomento posto all'Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione del primo ed unico argomento all'Ordine del giorno, il Presidente riferisce che è stato effettuato un complessivo riesame dello statuto vigente la cui ultima revisione è stata approvata dall'Assemblea con deliberazione del 26 luglio 2017 per l'esigenza di conformare il contenuto alla disciplina dettata dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con il D.lgs.

19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni. Ora, continua il Presidente, pur non essendo sopravvenute disposizioni di legge che impongano un adeguamento dello statuto a norme imperative, ne appare comunque opportuna una revisione per migliorarne, ove necessario, la tecnica redazionale effettuandone un'unica integrazione rispetto all'oggetto sociale, affinché ne risulti, con la massima accentuazione, la funzionalità a reggere la società coerentemente con le finalità istituzionali dell'ente controllante e, quindi, conformemente al quadro normativo dettato per le società a controllo pubblico.

Il Presidente ritiene che un'esposizione diretta ad illustrare analiticamente, con procedimento minuto e particolareggiato, gli aggiornamenti apportati, nella dichiarata prospettiva, alle singole norme, non avrebbe alcuna significativa valenza informativa a favore del socio pubblico considerando la governance e la partecipazione totalitaria alla società.

Il Presidente offre, pertanto, all'Assemblea la lettura del testo riformulato dello statuto sociale sulla quale il socio richiede di soprassedere.

Il Presidente, a questo punto, mi richiede di dare lettura dello statuto con l'Ordine deliberativo sul quale l'Assemblea sarà chiamata a votare, ma, valutando l'opportunità di sviluppare, per completezza, l'accento fatto all'integrazione dell'oggetto sociale, riferisce all'Assemblea che la norma dell'Art. 3 dello statuto vigente ha richiesto un aggiornamento esclusivamente al fine di dare rilievo statutario, senza alcuna modifica delle attività ivi contemplate, anche all'attività di sviluppo e realizzazione di progetti immobiliari finalizzata alla prosecuzione delle attività istituzionali dell'ente controllante, per il tramite di affitto e gestione di immobili, attività che, per quanto illustrato nel prosieguo, non comporta cambiamento dell'oggetto sociale con il quale è allineata.

Il Presidente sottolinea che la società è calata ed opera in un contesto economico, per sua natura, mutevole ed assiste agli accadimenti vivendo gli scenari che, man mano, si manifestano ed ai quali, in ogni caso, si rapporta, come impone il modello di società pubblica al quale è conformata, con la prospettiva del perseguimento esclusivo e della realizzazione delle finalità istituzionali dell'ente controllante.

Nell'attualità, la società svolge, coerentemente con le finalità istituzionali dell'ente controllante, un'attività in oggettivo rapporto di strumentalità funzionale all'obiettivo di promozione, diffusione e sviluppo, di un servizio di interesse generale strategico per il Porto di Ravenna anche in termini di collegamento intermodale.

La società, cogliendo la favorevole opportunità di sostenere l'incentivazione della intermodalità strada/mare laddove sus-

sista un'alternativa ai percorsi stradali, ha, infatti, concesso in affitto, assumendone l'attività manutentiva straordinaria, la quasi totalità dell'area di cui è proprietaria per l'esclusiva destinazione allo svolgimento di attività di traffico di navi traghetti Ro-Ro da parte della società "Logistica Italiana Porti e Terminals S.P.A." appartenente al primo gruppo armatoriale, al mondo, nel traffico marittimo dei rotabili.

Nell'attività in oggetto, continua il Presidente, si riscontra il tratto caratteristico dei servizi di interesse generale rilevante ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 175/2016 specialmente considerando che il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica emanato dal Ministero Vigilante evidenzia l'importanza strategica per il Paese del traffico Ro-Ro anche con riferimento al progetto denominato "Autostrade del Mare".

In quanto tale, AdSP ne ha autorizzato l'esercizio sull'area concessa in affitto e anche sull'antistante banchina demaniale di cui l'Impresa autorizzata ha acquisito la concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della ripetuta legge 84/1994, oltre che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali ex art. 16 delle medesima normativa.

Terminato l'esposto, il Presidente apre la fase di discussione e mi richiede di verbalizzare il consenso del socio unico a procedere, senza ulteriore indugio, alla votazione.

Pone in votazione, per alzata di mano, l'Ordine del Giorno deliberativo proposto dall'Amministratore Unico, sul **primo ed unico punto** all'ordine del Giorno del quale viene data lettura, su invito del Presidente, con l'assenso dell'Assemblea, da me Notaio che risulta così formulato:

"ORDINE DEL GIORNO DELIBERATIVO SUL **PRIMO ED UNICO PUNTO** ALL'ORDINE DEL GIORNO - L'Assemblea dei soci di "**T. & C. - Traghetto e Crociere S.r.l.**" unipersonale riunita oggi, 11 dicembre 2024 in Ravenna, validamente costituita ed atta a deliberare, udito l'esposto del Presidente,

DELIBERA

1. di approvare l'adozione dello statuto revisionato nel testo offerto dal Presidente all'esame dell'Assemblea e che viene qui di seguito trascritto:

"S T A T U T O

di

"T. & C. - Traghetto e Crociere S.r.l."

Art. 1

Denominazione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "**T. & C. - Traghetto e Crociere S.r.l.**" unipersonale retta dalle norme del codice civile e dal presente statuto.

Art. 2

Sede

1. La società ha sede nel Comune di Ravenna, all'indirizzo

risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque, in Italia ed all'estero, unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del medesimo Comune.

3. E' di competenza dell'Assemblea la deliberazione, approvata con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto, di trasferimento della sede in Comune diverso e l'istituzione e/o soppressione di sedi secondarie.

4. Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei componenti dell'Organo di controllo e Revisori, se nominati (comprensivo, se posseduti, dei propri riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica) per i rapporti tra loro e per quelli con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

E' onere del socio comunicare eventuali variazioni del domicilio e della quota detenuta all'Organo Amministrativo, il quale sarà obbligato ad effettuare la relativa comunicazione al Registro delle Imprese ove ha sede la società.

5. Ai fini della trasmissione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica, ovvero altro recapito similare, soltanto se comunicati alla Società, si intendono eletti quale domicilio speciale diverso da quello risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 3

Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto le attività necessarie alla realizzazione, promozione e sviluppo dell'intermodalità, della logistica, delle reti e dei servizi trasportistici, delle autostrade del mare, dello short-sea shipping e della telematica.

La società ha per oggetto anche l'attività di realizzazione e/o gestione, diretta o indiretta, in quest'ultimo caso tramite affidamento a terzi, di terminal avente quale proprio settore di attività quello relativo ai seguenti traffici:

- traghetti di linea adibiti al trasporto di semirimorchi e/o autotreni e/o autoarticolati e/o vagoni ferroviari e/o carrelli e/o pezzi speciali e/o cingolati e/o autogru e/o autovetture con passeggeri al seguito e/o passeggeri;
- traghetti di linea adibiti al trasporto di semi-rimorchi e/o autotreni e/o autoarticolati e/o vagoni ferroviari e/o carrelli e/o pezzi speciali e/o cingolati e/o autogru e/o autovetture con passeggeri al seguito e/o passeggeri per il servizio denominato "autostrade del mare" così come verrà definito nelle normative e nei progetti nazionali approvati;
- navi da crociera;

- traghetti non di linea adibiti al trasporto di semi-rimorchi e/o autotreni e/o autoarticolati e/o vagoni ferroviari e/o carrelli e/o cingolati e/o autogru e/o autovetture con passeggeri al seguito e/o passeggeri. Rientra in quanto sopra indicato l'utilizzo di vettori marittimi derivanti da trasformazioni e/o modifiche tipologiche di quelli precedentemente indicati a seguito di significative innovazioni tecnologiche riguardanti la caratterizzazione delle navi, i sistemi di condizionamento, di handling e/o di stivaggio dei relativi carichi.

La società ha, altresì, per oggetto lo sviluppo e la realizzazione di progetti immobiliari finalizzata alla prosecuzione delle attività istituzionali dell'Ente controllante, per il tramite di affitto e gestione di immobili.

2. In relazione a tale oggetto e nella misura in cui sia o possa essere necessario o utile a favorirne il suo raggiungimento, la società può:

a) fare qualunque operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare senza restrizione alcuna, in Italia ed all'Estero;

b) richiedere finanziamenti, mutui, anticipazioni ed aperture di credito a Banche, società finanziarie ed Istituti di Credito speciale;

c) concedere fidejussioni e garanzie reali, anche a favore di terzi;

d) assumere, direttamente o indirettamente, in Italia ed all'Estero, con decisione dei soci in sede assembleare, cointeressenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre società ed imprese, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio o che svolgano attività comunque complementare o integrativa di quella sociale, e partecipare a consorzi o raggruppamenti di imprese.

E' espressamente escluso:

a) il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale;

b) la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58), **nonché** l'esercizio nei confronti del pubblico, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 del T.U.L.B. (nel testo modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 come modificato dal D.Lgs. 14 dicembre 2010 n. 218);

c) qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs. 58/98.

Art. 4

Durata

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta); essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

Art. 5

Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 3.044.500,00 (tre milioni quarantaquattromilacinquecento virgola zero zero) ed è diviso in partecipazioni ai sensi dell'art. 2468 c.c..

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, o gratuitamente, in forza di deliberazione dell'Assemblea da adottarsi con le maggioranze previste per le modificazioni del presente statuto.

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute nonché, ai soci sottoscrittori, anche il diritto di prelazione, in proporzione alle partecipazioni possedute, sulle partecipazioni inoptate da esercitare contestualmente all'esercizio del diritto di opzione, a meno che la delibera di aumento del capitale non escluda tale possibilità.

Se il capitale sociale non viene per intero sottoscritto, sia per opzione, che per prelazione delle quote inoptate, le partecipazioni non sottoscritte non possono essere collocate presso terzi a meno che la delibera di aumento del capitale lo consenta.

E' attribuita all'Assemblea, che delibera con le maggioranze previste per la modificazione del presente statuto, la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter c.c.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di

ciascun socio si accrescerà in proporzione alla quota posseduta.

Art. 6

Riduzione del capitale

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di Legge mediante deliberazione dell'Assemblea da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello statuto sociale.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere ommesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'Assemblea, della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'Organo di controllo, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art. 7

Finanziamenti dei soci

1. I soci, previo consenso individuale degli stessi, d'accordo con l'Organo Amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto capitale, futuro aumento capitale, ovvero mediante finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge e regolamentari in materia bancaria e creditizia, attualmente art. 11 D. Lgs. 385/93, delibera C.I.C.R. 3 marzo 1994, decreti del Ministero del Tesoro emanati in data 6 luglio 1994, 7 ottobre 1994 e istruzioni attuative della Banca d'Italia pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1994, delibera C.I.C.R. 19 luglio 2005 n. 1058 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2005 n. 188 e fatte salve tutte le eventuali successive modificazioni ed integrazioni della materia.

Ulteriormente, la società nei limiti consentiti dall'anzidetta disciplina che regola la raccolta del risparmio potrà acquisire fondi in tutte le forme consentite, sia fruttiferi, che infruttiferi, dai Soci o Società controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e presso controllate da una stessa controllante e, comunque, all'interno di un medesimo gruppo di società.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da assumere in sede assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c..

Art. 8

Recesso

1. Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, compete al socio che non abbia consentito:

* la proroga della durata della società;

* l'aumento del capitale da effettuarsi mediante l'offerta della partecipazione di nuova emissione a terzi.

2. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione alla società entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel Registro delle Imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;

- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, da inviarsi a cura degli Amministratori, che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;

- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

3. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al presente articolo, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione delle generalità del socio recedente e della partecipazione per la quale il diritto di recesso viene esercitato, comunicazione che dovrà pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso, oppure dalla trascrizione nel relativo libro della decisione dei soci o degli Amministratori che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese, ovvero da una decisione dei soci o degli Amministratori da trascrivere nell'apposito libro, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute. Il recesso ha effetto decorsi trenta giorni dalla data in cui la dichiarazione di recesso sia pervenuta alla sede della società. Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

4. Nel caso di recesso, ai sensi dell'art. 2473 c.c., il rimborso delle partecipazioni da parte della società dovrà essere effettuato al prezzo non inferiore al valore venale corrente delle partecipazioni in circolazione determinato dagli Amministratori sentito il parere dei componenti dell'Organo di controllo e Revisori, se nominati, i quali dovranno riferirsi al "capitale economico" della società ossia dovranno tenere conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, del valore corrente dei beni materiali ed immateriali, della redditività, della posizione nel

mercato, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle partecipazioni. In caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite perizia giurata di un esperto nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società, il quale agirà quale arbitratore ex art. 1349 c.c.. L'esperto dovrà utilizzare il metodo di valutazione più adeguato alla tipologia di azienda ed alla attività svolta.

5. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso dovrà essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla ricezione da parte della società della comunicazione del recesso da parte del recedente effettuata nelle forme e nei termini di cui alle disposizioni che seguono.

Il rimborso avverrà, in ipotesi graduata per successione, mediante l'acquisto proporzionale delle partecipazioni da parte degli altri soci, oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. In tal caso l'Organo Amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c.. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'Organo Amministrativo dovrà senza indugio convocare in Assemblea i soci superstiti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive partecipazioni, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero, in difetto, per deliberare la trasformazione o lo scioglimento della società.

Art. 9

Esclusione

1. In caso di costituzione di una pluralità di soci, sono esclusi dalla società quei soci diversi dall'"Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale", in breve "Autorità di Sistema Portuale", che:

- a) si vengano a trovare per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente, in posizione di concorrenza, o di conflitto di interessi con la società;
- b) si vengano a trovare in una situazione tale per cui la loro permanenza all'interno della società risulta, attualmente o potenzialmente, incompatibile con gli impegni assunti dalla società;
- c) si vengano a trovare, per capacità finanziaria e commerciale in una situazione tale per cui la loro permanenza all'interno della società risulta, attualmente o potenzialmen-

te, pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale, od in insanabile conflitto con gli interessi della società o degli altri soci.

2. L'esclusione viene decisa dall'Assemblea dei soci, fermo restando l'astensione di quello la cui esclusione deve essere decisa.

3. La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla notifica suddetta. Entro lo stesso termine il socio escluso può fare opposizione attivando la procedura arbitrale disciplinata dal presente statuto. L'opposizione sospende gli effetti della delibera di esclusione fino alla data di notifica del lodo al socio escluso. Qualora la società si componga di 2 (due) soli soci, la ricorrenza di una causa di esclusione deve essere accertata attraverso la procedura di arbitrato disciplinata dal presente statuto e ha effetto al momento della notifica, dal socio più diligente all'altro, del lodo.

4. Dall'invio della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti di cui al paragrafo che precede, decorre il termine di 180 (centottanta) giorni previsto dal successivo art. 10 per il rimborso delle partecipazioni.

5. Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di liquidazione del socio recedente di cui al precedente art. 8, con esclusione della liquidazione della quota mediante riduzione del capitale sociale.

Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la società si scioglie ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 5 c.c..

Art. 10

Partecipazioni

Tutte le quote di partecipazione conferiscono uguali diritti. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 11

Circolazione delle partecipazioni

1. Le partecipazioni sociali, i diritti di opzione e prelazione sono liberamente trasferibili, in tutto o in parte, a norma di legge, secondo le modalità e prescrizioni, nonché le condizioni qui di seguito meglio indicate e descritte.

2. Per trasferimento, ai sensi del presente articolo, si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà, la nuda proprietà o l'usufrutto di dette partecipazioni o diritti, ivi compresi, in via meramente esemplificativa, compravendita, donazione, permuta, conferimento in società, costituzione di rendita, dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione, o conferimento d'azienda, fusione e scissione, trasferimento a favore di trust, liquidazione della società parte-

cipante, in forza del quale si consegue in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni, o diritti, nonché gli atti dispositivi della quota di comproprietà sulla partecipazione.

Fermo restando il diritto di prelazione di cui ai punti che seguono, in caso di costituzione di diritti reali di godimento sulla partecipazione, il diritto di voto deve permanere in capo al socio concedente.

Non sarà consentito costituire garanzie o usufrutti o, comunque vincolare, le partecipazioni sociali senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea.

Non sarà consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare direttamente o indirettamente il trasferimento dei diritti di voto relativi alle quote.

3. Il socio che intenda trasferire la propria partecipazione o, comunque, disporre, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, della stessa o dei diritti di cui al punto 1. del presente articolo deve darne preventiva comunicazione, con le modalità di cui al successivo punto 9 del presente articolo, all'"Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale", la quale, per la sua qualità di socio e sul presupposto della permanenza di tale qualità, è chiamata ad esprimersi in merito al richiesto gradimento entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta (conferma/rifiuto di gradimento).

Il silenzio significherà, automaticamente, manifestazione di gradimento.

4. Resta, comunque, inteso, che le partecipazioni possono essere trasferite unicamente a soggetti:

a) che non si trovino per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente, in posizione di concorrenza o di conflitto di interessi con la società;

b) che non si trovino in una situazione tale per cui il loro ingresso possa risultare, attualmente o potenzialmente, incompatibile con gli impegni assunti dalla società o da "Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale";

c) che offrano garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale;

d) il cui ingresso in società non risulti pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società e degli altri soci.

5. Qualora il gradimento venga negato, nella lettera di rifiuto devono essere indicate le ragioni e deve, se possibile, essere indicato altro acquirente gradito. Nel caso in cui vi sia tale indicazione, il trasferimento deve essere perfezionato, alle stesse condizioni indicate nella lettera di richiesta di gradimento inviata dal richiedente, entro 90 (novanta) giorni.

6. In caso di trasferimento a titolo oneroso delle participa-

zioni, o dei diritti di cui al punto 1, spetta agli altri soci il diritto di prelazione secondo quanto previsto nei punti 7 e seguenti del presente articolo, a meno che non si tratti di trasferimento a favore di altri soci.

7. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente, ma solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi.

Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, l'esercizio del diritto di prelazione può riguardare solo le partecipazioni o i diritti di alcuno dei proponenti. Nell'ipotesi dell'esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, la partecipazione offerta spetterà agli interessati, in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno dei soci prelatori non possa o non voglia esercitare la prelazione, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di coloro che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. L'accrescimento non opera, invece, a favore di coloro che hanno già rinunciato al diritto di prelazione.

8. Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci risultanti dal competente Registro delle Imprese (soci prelatori) al domicilio di cui all'art. 2 del presente statuto.

9. Tale comunicazione (lettera di offerta), che costituisce, a tutti gli effetti, proposta irrevocabile fino alla scadenza del termine sotto indicato deve contenere:

a) generalità del cessionario;

b) termini e modalità di perfezionamento della cessione e, in particolare, prezzo e modalità di pagamento, termine di validità dell'offerta e termine massimo per la stipulazione dell'atto di disposizione e, in generale, quanto necessario per l'esatta determinazione di tutti i termini dell'atto di trasferimento;

c) eventuali condizioni cui la cessione è subordinata.

10. La comunicazione dell'esercizio del diritto di prelazione deve contenere l'accettazione di tutte le condizioni, le modalità e i termini di cui alle lettere b) e c) di cui sopra ed essere inoltrata al socio alienante, a pena di decadenza, entro 20 (venti) giorni dalla data in cui il socio interessato ha ricevuto notizia dell'offerta di vendita. Il ricevimento di tale comunicazione da parte del socio proponente costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

11. In caso di esercizio del diritto di prelazione, la formalizzazione dell'atto di trasferimento deve avvenire nei termini indicati dal socio alienante. Nel caso di termini già scaduti, o scadenti entro 20 (venti) giorni da quello di perfezionamento del negozio traslativo a causa dell'espletamen-

to delle procedure che precedono, essi si intendono parificati al trentesimo giorno successivo al giorno di perfezionamento del negozio traslativo.

12. Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le suesposte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella proposta di alienazione.

Nel caso di termini già scaduti, o scadenti entro 20 giorni da quello di perfezionamento del negozio traslativo a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, essi si intendono parificati al trentesimo giorno successivo al giorno di perfezionamento del negozio traslativo. Ove l'atto traslativo non sia perfezionato nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento, deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

13. In caso di inosservanza di quanto previsto nel presente articolo, il trasferimento delle partecipazioni non è efficace nei confronti della società e, pertanto, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti sociali e non può alienare la partecipazione (o parte di essa) con effetti verso la società. Resta ferma ed impregiudicata ogni azione, anche per il risarcimento dell'eventuale danno, nei confronti del socio alienante.

14. In tutti i casi in cui risulti necessaria la determinazione del corrispettivo del trasferimento delle partecipazioni, si osservano le seguenti regole:

a) il prezzo sarà determinato da un arbitratore scelto dal Presidente del Tribunale di Ravenna, su ricorso della parte interessata;

b) nell'effettuare la propria determinazione, l'arbitratore deve tenere conto, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni, materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione sul mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente, se di buona fede, e di ogni altra circostanza o condizione che deve normalmente essere tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di una partecipazione societaria;

c) la determinazione dell'arbitratore è efficace e vincolante tra le parti e non può essere impugnata o sindacata salvo il caso di errore manifesto o mala fede;

d) il costo dell'arbitratore è a carico in parti uguali di tutti i soci della cui alienanda partecipazione trattasi.

15. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo, devono effettuarsi per iscritto.

Esse si considerano effettuate tempestivamente se il timbro postale, il timestamp, o la ricevuta della società che effettua servizi sostitutivi del servizio postale, recano una data non successiva a quella del giorno di scadenza del termi-

ne. Per il ricevimento delle comunicazioni, fanno fede il timbrato o le date di ricezione delle ricevute o dei verbali di consegna.

Art. 12

Organi della Società

1. Sono organi della Società:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) l'Organo Amministrativo;
- 3) il Collegio Sindacale.

2. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

3. Agli Organi di amministrazione e controllo della società si applica il decreto legge n. 293/1994, convertito dalla legge n. 444/1994 in tema di prorogatio.

Art. 13

Assemblea

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori, "Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale", o anche uno solo dei soci, in caso di loro pluralità, sottopongono alla loro approvazione.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di Legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

2. Le decisioni dei soci debbono essere adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Le deliberazioni dell'Assemblea, assunte in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, salvo quanto disposto dall'art. 2437 del codice civile.

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo salvi i diritti riservati ad "Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale" secondo quanto disposto al successivo art. 16;
- c) la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, del Revisore legale o della Società di revisione;
- d) la determinazione del compenso spettante agli Amministratori, ai Sindaci, al Revisore, se nominato, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge in tema di società a controllo pubblico;
- e) le modificazioni del presente statuto compresa la decisione in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla revoca dello stato di liquidazione, alla nomina, revoca e/o sostituzione dei liquidatori e ai criteri di svolgimento della liquidazione, nonché le decisioni che modificano le de-

- liberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, comma 1, c.c.;
- f) approva il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) le decisioni in ordine all'esclusione di cui all'articolo 9 dello statuto;
- h) tutto quanto altro sia riservato alla competenza dell'Assemblea dal presente statuto o dalla Legge.

Art. 14

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
2. In occasione di ogni convocazione, l'Organo Amministrativo provvede ad inviare ai soci, 5 (cinque) giorni liberi prima, ovvero se spedito successivamente, ricevuto almeno 3 (tre) giorni prima, di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata A.R. anche a mano, e/o messaggio di posta elettronica Pec, un avviso contenente il giorno, l'ora, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima, comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.
In ogni caso le convocazioni che riguardano la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società dovranno essere effettuate nel rispetto dei termini indicati dal Decreto Legge n. 293/1994, convertito dalla Legge n. 444/1994 in tema di prorogatio.
3. In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di controllo o dal soggetto deputato alla revisione legale, o anche da un Socio.
4. L'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società.
5. In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i componenti dell'Organo di controllo, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argo-

menti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 15

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza di questi, da persona designata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio qualora il Presidente lo ritenga opportuno, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio, ai sensi di legge.

2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro che rivestono la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese, ovvero che giustifichino la propria qualità esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato nel Registro delle Imprese.

Possono intervenire all'Assemblea i soci, non morosi, cui spetta il diritto di voto.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla partecipazione detenuta.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle Società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

3. È compito del Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni che si svolgeranno nel modo che, di volta in volta, sarà indicato dal Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e, in ogni caso, delibera soltanto con il voto favorevole di "Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale".

4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla Legge.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del

giorno.

Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica dello statuto deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 16

Organo Amministrativo

1. L'Organo Amministrativo della società è costituito da un Amministratore Unico o, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti nominati dai soci in Assemblea.

2. E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

3. Gli Amministratori possono essere scelti anche tra non soci.

E' attribuito alla "Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale", ai sensi dell'art. 2468 3° comma c.c., il diritto di veto, purchè adeguatamente motivato, rispetto alla scelta degli Amministratori effettuata dagli altri soci; tale diritto di veto cesserà in caso di perdita da parte della "Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale" della qualità di socio.

4. Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca, o dimissioni, o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

E' ammessa la rieleggibilità.

5. Qualora non sia stata effettuata al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente tra gli Amministratori nominati dalla "Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale" e potrà nominare un segretario.

Non è ammessa l'elezione di un Vice Presidente.

E' prevista l'attribuzione da parte del Consiglio di deleghe di gestione a un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

6. Non possono comunque essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 comma 5° c.c..

7. Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione.

I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei soci che provvederà alla sostituzione definitiva.

I Consiglieri nominati dall'Assemblea dei soci durano in ca-

rica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i Consiglieri da essi sostituiti.

Se per qualsiasi causa, anche per dimissioni, viene meno la metà dei Consiglieri, in caso di numero pari, ovvero la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea della società per la nomina del nuovo Consiglio.

8. Si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

Art. 17

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Nel caso la società sia gestita da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso sono adottate esclusivamente mediante deliberazione nel rispetto del metodo collegiale essendo di competenza del Presidente fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

2. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove, purchè in Italia, ogni volta il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di controllo e Revisori, se nominati, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

3. La convocazione è fatta dal Presidente con qualsiasi mezzo - anche via fax o per posta elettronica o per posta elettronica certificata - idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore, Organo di controllo e Revisori, se nominati e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

In caso di assenza, impedimento o inerzia del Presidente, la convocazione è effettuata da uno qualsiasi dei Consiglieri richiedenti o dall'Organo di controllo e Revisori, se nominati.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica, i componenti dell'Organo di controllo e i Revisori, se nominati.

Resta fermo il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione, sussistendone gli strumenti tecnici, si tengano per audioconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati,

nonché consentito di partecipare alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere, trasmettere documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione e deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il verbale deve indicare la data dell'adunanza, l'identità dei partecipanti, anche in allegato, su richiesta degli Amministratori, le loro dichiarazioni sulle materie all'ordine del giorno, le modalità e il risultato delle votazioni.

E' altresì consentito, qualora il Presidente ne accerti la necessità, che il Consiglio di Amministrazione si svolga in full audio/video conference e cioè esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente, il Segretario o il Notaio.

Il verbale del Consiglio potrà essere sottoscritto dal solo Notaio qualora l'adunanza si sia svolta con interventi in full audio/video conference.

4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera con voto palese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'Amministratore che rispetta l'operazione oggetto della deliberazione si trova in conflitto di interessi, deve darne immediata comunicazione agli altri Amministratori e deve astenersi dal prendere parte alla votazione.

Il voto non può essere dato né per rappresentanza né per corrispondenza.

Art. 18

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dallo statuto riservate all'Assemblea dei soci.

E' riservata all'Assemblea, ferma restando la necessità che in tale sede il socio "Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale" esprima decisione favorevole, la competenza a decidere il compimento delle operazioni qui di seguito elencate:

- a) acquisto o alienazione di immobili o di diritti reali immobiliari;
- b) iscrizione di ipoteche, o altri oneri, pesi o servitù, sugli immobili sociali;
- c) affidamento a terzi di tutte o di parte delle attività che costituiscono l'oggetto sociale ai sensi dell'art. 3 dello statuto;
- d) l'assunzione di partecipazione da cui derivi una responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata, o una situazione di potenziale responsabilità della società e/o della "Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale" rispetto ad impegni precedentemente assunti.

2. In caso di delega di poteri da parte del Consiglio si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2381, commi 3, 5 e 6, c.c..

Al di fuori delle materie oggetto di delega, i singoli Amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Possono inoltre, essere nominati Direttori, Istitutori o Procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, nonché gli emolumenti.

Art. 19

Amministratore Unico

1. L'Amministratore Unico assomma tutte le funzioni ed i poteri del Consiglio di Amministrazione ed ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio come attribuita a norma del successivo art. 20.

Art. 20

Rappresentanza della società

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di agire e di resistere in qualsiasi grado e sede di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizio di revocazione, cassazione o arbitrale spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Consigliere delegato, ove nominato.

2. La rappresentanza sociale spetta anche ai Direttori, agli Istitutori ed ai Procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

3. Spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione la facoltà di nominare Avvocati e procuratori alle liti in ogni sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale, e pure per giudizio di revocazione, cassazione o arbitrale.

4. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del Collegio dei Liquidatori ed agli eventuali altri componenti del Collegio di liquidazio-

ne, con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Art. 21

Compensi

1. Agli Amministratori potranno essere assegnati dall'Assemblea dei compensi per l'opera da essi prestata in relazione alla carica; ad essi sono inoltre rimborsate le spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

2. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è vietato, altresì, corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art. 22

Organo di controllo e Revisione legale

1. La nomina dell'Organo di controllo o di un Revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. e da tutte le norme di legge in materia sopravvenute.

La nomina dell'Organo di controllo o di un Revisore è, comunque, obbligatoria nel caso in cui la società sia a controllo pubblico.

2. La società, mediante delibera dell'Assemblea, può nominare un Organo di controllo costituito alternativamente da un Sindaco unico ovvero da un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti ovvero ancora può nominare un Revisore al quale si applicano le disposizioni previste per la società per azioni.

In caso di nomina, obbligatoria o volontaria, di un Organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio sindacale previste per le società per azioni nonché le disposizioni applicabili alle società a controllo pubblico costituite in forma di società a responsabilità limitata.

Salva diversa deliberazione dei soci, la revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di controllo, Sindaco Unico o Collegio Sindacale, composto esclusivamente da Revisori legali iscritti all'apposito Registro.

L'eventuale diversa deliberazione dei soci, potrà attribuire la revisione legale solo a Revisori legali o a Società di revisione iscritti all'apposito Registro, nel rispetto delle norme imperative di legge.

Art. 23

Controllo dei soci

1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite Professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione nel rispetto del principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c. e delle disposizioni dettate in materia di tutela dei dati personali dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le notizie sullo svolgimento degli affari sociali sono ri-

chieste per iscritto all'Organo Amministrativo, con qualsiasi mezzo che garantisca prova dell'avvenuto ricevimento.

L'Organo Amministrativo determina la data di inizio della consultazione entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta comunicandola tempestivamente al richiedente.

L'Organo Amministrativo fornisce al richiedente le notizie con i medesimi mezzi, mediante spedizione, o consegna, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni lavorativi dall'inizio della consultazione.

I documenti scambiati in esecuzione delle procedure previste dal presente paragrafo sono conservati dalla società.

3. La consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione può avvenire nei giorni lavorativi, in orario d'ufficio, mediante accesso di non più di due persone per volta e salvo preavviso scritto da comunicarsi alla società almeno 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti all'accesso con qualsiasi mezzo che garantisca prova dell'avvenuto ricevimento, contenente indicazione nominativa dei soggetti che procederanno alla consultazione.

Sono ammessi alla consultazione i seguenti soggetti:

(i) chi comprovi la sua qualità di socio in conformità a quanto disposto dall'art. 2470 1° comma c.c. nel testo vigente a seguito della modificazione al medesimo apportata dall'art. 16 comma 12/quarter del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2;

(ii) in caso di comproprietà della partecipazione, il rappresentante comune dei comproprietari;

(iii) professionisti formalmente incaricati dai soggetti di cui sopra, verso esibizione di lettera di incarico appositamente conferita e debitamente sottoscritta dal socio, o dal rappresentante comune dei comproprietari.

La lettera d'incarico è conservata dalla società in allegato al verbale di cui al paragrafo seguente.

E' facoltà dell'Organo Amministrativo rifiutare l'accesso e la consultazione ad ausiliari e dipendenti dei professionisti incaricati.

4. Gli aventi diritto alla consultazione non possono fotocopiare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, nè estrarne copia, e sono assistiti, nell'attività di consultazione, dall'Organo Amministrativo o da soggetto da questi incaricato.

Al termine di ciascun accesso eseguito ai fini di cui al presente articolo, è redatto e sottoscritto, da tutti i presenti, apposito verbale il quale deve indicare:

- la data nella quale la consultazione è avvenuta;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- le modalità di svolgimento della consultazione, con particolare riferimento all'individuazione dei libri sociali e dei documenti consultati, oltre alle dichiarazioni dei pre-

senti di cui gli stessi chiedano la verbalizzazione.

Il verbale, di cui è consegnata immediatamente copia agli esecutori della consultazione, è conservato agli atti della società.

5. La consultazione si svolge, esclusivamente, in luogo all'uopo attrezzato dalla società ed è espressamente inibita qualsiasi forma di controllo di natura non documentale quale, a titolo meramente esemplificativo, la richiesta di informazioni al personale dipendente della società.

6. Salvi gli obblighi eventualmente derivanti dalla legge, o da provvedimento dell'Autorità, nonché l'utilizzo che ne sia fatto ai fini dell'azione prevista dall'art. 2476 c.c., qualsiasi informazione o notizia ricevuta dalla società o, comunque, acquisita nell'esercizio dei diritti riconosciuti dall'articolo menzionato deve essere trattata come strettamente confidenziale (le "Informazioni Riservate") e non può, pertanto, essere divulgata, o comunicata a terzi, nè utilizzata per scopi diversi rispetto alle finalità di controllo contemplate nell'articolo 2476 c.c..

L'obbligo di mantenere la più assoluta segretezza sulle Informazioni Riservate non si estingue per effetto del venir meno della qualità di socio in capo al soggetto che ha ottenuto le medesime personalmente, o tramite professionisti di fiducia.

Non sono considerate Informazioni Riservate (i) le informazioni e notizie che, al momento della comunicazione, siano di dominio pubblico, (ii) le informazioni e notizie che, al momento della comunicazione, siano già conosciute dal soggetto che le riceve, semprechè tale conoscenza non sia stata ottenuta fraudolentemente, o da terzo vincolato ad un obbligo di riservatezza, nonché (iii) le informazioni e notizie la cui divulgazione sia stata autorizzata per iscritto dalla società.

Art. 24

Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla predisposizione del bilancio di esercizio da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea che, in ogni caso, delibera soltanto con il voto favorevole di "Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale".

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi nei termini previsti dall'art. 2364 c.c..

4. Qualora ricorra una delle condizioni previste dalla legge, il bilancio di cui sopra potrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso, gli Amministratori

segnaleranno le ragioni del termine dilatorio nella relazione sulla gestione.

Art. 25

Ripartizione degli utili

1. Gli utili di ciascun esercizio sociale, dopo aver accantonato almeno la somma destinata a riserva legale, verranno distribuiti ai soci, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie, oppure disponga di mandare ai successivi esercizi tutti o parte di tali utili.

2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti a favore della società.

Art. 26

Scioglimento

1. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori, fissandone i poteri e i compensi determinando, altresì, quali tra i liquidatori abbiano la rappresentanza dettando i criteri per la liquidazione.

Art. 27

Mediazione - Clausola Compromissoria

Per tutte le controversie compromettibili aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle decisioni, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, sarà preliminarmente esperito un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e successivi D.M. 180/2010 e D.M. 145/2011,

secondo il Regolamento di mediazione della Camera Arbitrale della Provincia in cui ha sede la società.

La procedura si intende attivata nel momento in cui l'organismo di mediazione riceve comunicazione scritta.

La sede della mediazione sarà ove ha sede legale la società.

Qualora la controversia non venga conciliata all'esito della mediazione, o non sia stata risolta entro il termine di 120 (centoventi) giorni dal deposito dell'istanza di mediazione, la stessa sarà successivamente sottoposta ad arbitrato e verrà deferita a Arbitro Unico da nominarsi in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale suddetta che regolerà l'arbitrato.

La decisione dovrà avvenire in via rituale e secondo diritto.

La sede dell'arbitrato sarà ove ha sede legale la società.

All'Arbitro Unico sono, altresì, devolute le controversie atinenti la validità delle decisioni sociali; in tal caso l'Arbitro Unico giudicherà secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della decisione sociale.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola com-

promissoria le controversie nelle quali la Legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

L'assunzione della qualifica di socio comporta espressa accettazione della presente clausola compromissoria. L'accettazione della nomina alla carica di organi della società comporta espressa accettazione della presente clausola compromissoria.

Art. 28

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma spedito al domicilio del destinatario di cui all'art. 2 o alla sede della società.

2. Le comunicazioni che si possono effettuare via posta elettronica o telefax vanno indirizzate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico comunicato per iscritto dal socio "Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale", o dai soci in caso di loro pluralità, dagli Amministratori e dai componenti dell'Organo di controllo e Revisori, se nominati.

Il documento contenente tale comunicazione viene depositato presso la sede della società e viene conservato in copia dal socio, o dai soci in caso di loro pluralità, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Organo di controllo e Revisori, se nominati.

Il documento è accessibile a qualsiasi socio, Amministratore o componente dell'Organo di controllo e Revisore, se nominati, che ne faccia richiesta, anche in forma orale, purché motivata.

3. Qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax.

4. Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario, si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevuta.

5. Ogni qualvolta il presente statuto faccia riferimento all'invio di una data comunicazione essa si intende efficace (salvo che il presente statuto non disponga diversamente) dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario o alla sede della società.

Art. 29

Computo dei termini

Tutti i termini previsti nel presente statuto sono da considerarsi facendo riferimento a giorni liberi, naturali e con-

secutivi.

Art. 30

Disposizioni generali

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si farà riferimento alle disposizioni sulle società contenute nel Codice Civile e nelle norme generali di diritto privato italiane in materia, nonché alle disposizioni delle norme in materia di società a partecipazione pubblica.";

1.2. di delegare all'Amministratore Unico, con facoltà di subdelega, l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione della deliberazione munito di ogni necessario potere, provvedendo, ove necessario, sia ad apportare allo statuto approvato, le modificazioni e/o aggiunte che dovessero essere richieste da parte delle autorità competenti, sia al deposito dello statuto stesso nei termini di legge e all'adempimento di tutte le altre eventuali formalità previste dalla normativa vigente.

Il Presidente invita il socio ad alzare ora la mano se intenda votare a favore dell'illustrata delibera.

Il Presidente invita il socio ad alzare ora la mano se intenda votare contro l'illustrata delibera.

Ad esito della votazione la proposta risulta approvata

all'unanimità

come segue:

- favorevoli: n. 1 (uno) socio (100% dei votanti);
- contrari: n. 0 (zero) soci (0% dei votanti);
- astenuti: n. 0 (zero) soci (0% dei votanti);
- soci che hanno dichiarato di allontanarsi n. 0 (zero).

Essendo esaurito l'argomento all'ordine del giorno, e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia il Sindaco Unico e dichiara conclusa l'Assemblea alle ore sedici.

In conformità a quanto previsto a norma dell'art. 2436 c.c., applicabile in forza del richiamo contenuto all'art. 2480 c.c., il presente verbale, unitamente allo statuto sociale in esso integralmente trascritto, sarà depositato nel competente Registro delle Imprese e ne sarà contestualmente richiesta l'iscrizione.

Richiesto io notaio ho ricevuto e letto al comparente che lo approva questo atto dattiloscritto con l'ausilio di mezzo elettronico da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio su quattordici fogli per cinquantatre pagine intere e fin qui della presente.

Il presente atto è sottoscritto alle ore sedici.

F.to DANIELE ROSSI

" IRA BUGANI Notaio

